



Città di Medicina

SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA

Ordinanza del Sindaco n. 202 del 12/10/2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “STREET FOOD TRUCK FESTIVAL” IN VIA LIBERTÀ PIAZZA GARIBALDI E PIAZZA A. COSTA DAL 14 AL 16 OTTOBRE 2022 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BOTTIGLIE, BICCHIERI O CONFEZIONI DI VETRO E DIVIETO DI ACCESSO ALL’AREA CON QUALSIASI CONTENITORE DI VETRO.

Premesso che l’Amministrazione comunale, d’intesa con Iscom Group s.r.l., ha in programma lo svolgimento della manifestazione “Street Food Truck Festival” in Via Libertà, Piazza G. Garibaldi e Piazza A. Costa dal 14 al 16 ottobre 2022 con i seguenti orari di apertura al pubblico: venerdì dalle ore 18.00 alle ore 24.00 - sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 24.00;

Considerato che in occasione di tale tipo di manifestazione sia ipotizzabile la presenza di numerosi avventori richiamati proprio dall’evento sopra descritto;

Considerato altresì che la manifestazione in questione consiste in “un tour itinerante dedicato al cibo di strada” che propone la vendita di prodotti alimentari tipici delle diverse regioni italiane con possibilità di consumo sul posto, e, per questo motivo, le imprese partecipanti sono autorizzate alla vendita di prodotti tipici alimentari comprese le bevande;

Considerato che la vendita di bevande nei contenitori in vetro può far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l’incolumità delle persone;

Ritenuto di dover evitare che anche chi parteciperà alle manifestazioni possa giungere sui luoghi di svolgimento delle stesse già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a salvaguardia dell’ordine, sicurezza e incolumità pubblica;

Visto l’art. 54 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. relativamente alla potestà del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti; per quanto sopra argomentato;

Visti inoltre:

- la Legge 21 Novembre 1981, n. 689;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008, in riferimento alla legge 125/2008;
- la Legge 29 luglio 2010, n. 120;

Fermo restando quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

Fatto salvo quanto disposto dal vigente Codice Penale e dalle altre norme in materia di somministrazione e consumo di bevande alcoliche;

ORDINA

1. a **CHIUNQUE**, in qualsiasi forma, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro, di non vendere per asporto bevande contenute in bottiglie, bicchieri o confezioni di vetro dalle ore 18.00 alle ore 24.00, nelle giornate della manifestazione denominata “Street Food

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222

www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Truck Festival – ed. 2022” che si svolgerà in Via Libertà, Piazza G. Garibaldi e Piazza A. Costa dal 14 al 16 ottobre 2022;

2. agli **AVVENTORI** di non entrare nell'area dell'evento, come sopra individuata, con qualsiasi contenitore di vetro (bottiglie, bicchieri ecc.);

3. ai **TITOLARI/GESTORI** di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e similari, di provvedere alla rimozione di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande e alimenti derivanti dalla loro attività, in modo che l'area in dotazione e, comunque, lo spazio antistante risultino perfettamente puliti;

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

Rimane fermo il divieto in materia di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 (diciotto) oltre a quanto disposto dall'art. 689 cp e quanto altro disposto dalle vigenti normative e leggi quadro in materia.

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a carico dei commercianti che violano quanto stabilito dalla presente ordinanza, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 600,00;
- a carico degli avventori-consumatori che violano quanto stabilito dalla presente ordinanza, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

INFORMA

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Bologna;
- Al Questore di Bologna;
- Ai Carabinieri di Medicina;
- Al Servizio di Polizia Locale.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della regione Emilia-Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Li, 12/10/2022

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)